



# COMUNE DI BELSITO

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 13 - 87030 Belsito

Tel. - 0984 983959 Fax - 0984 983995 Email: [comune.belsito@libero.it](mailto:comune.belsito@libero.it)

Cod. Fis. 80005990785 - P. IVA 01679720787

Ordinanza n°8 del 15 giugno 2008

**Oggetto: Taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta e delle strade comunali.**

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 29 del D.Lgt. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

**Visti** gli artt. n. 892 (distanze per gli alberi) e n. 894 (alberi a distanza non legali) del Codice Civile;

**Considerato** che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

**Considerato** che i rami delle piante poste lungo la sede stradale a causa della loro crescita incontrollata possono determinare una ridotta capacità illuminante dei lampioni della pubblica illuminazione

**Dato atto** che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

**Richiamato** l'art. n. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 18/2007 del 25 ottobre 2007 avente ad oggetto "Taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta e delle strade comunali".

Considerato che la succitata ordinanza non ha ancora trovato piena applicazione da parte dei proprietari dei terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico

## ORDINA

A tutti i Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere entro 30 giorni dalla presente e comunque entro il 15 maggio di ogni anno:

1) **Al taglio delle siepi, arbusti e rami degli alberi** che:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile e che comunque;
- occultano la segnaletica stradale;
- occultano i lampioni della pubblica illuminazione e limitano l'area da illuminare;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

2) **A rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie e/o gli alberi** che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedono autonomamente al taglio delle piante e delle siepi nel termine indicato, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Pubblica, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

### **AVVERTE**

I Trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da €. 143,00 a € 573,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada, oltre l'addebito delle spese necessarie a far effettuare, da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle piante e delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

Eventuali inadempienze saranno sanzionate a norma di legge con ogni pretesa relativa al risarcimento di danni provocati dal mancato rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE altresì che**

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Cosenza nel termine di 30 giorni (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

E' inoltre ammesso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 giorni (Legge 06.12.1971 n.1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).

Responsabile del procedimento è l'ing. Consoli Carlo del Settore Tecnico del Comune di Belsito, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

### **DISPONE**

Che per l'esecuzione sia data comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio per 60 giorni, nei locali pubblici e mediante affissione sul territorio comunale.

### **INCARICA**

Gli Agenti di Polizia Municipale e Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

Copia della presente viene trasmessa al Vigile Urbano, al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando Stazione Forestale di Grimaldi.

Dalla Residenza Municipale, li 15 giugno 2008

*Il Sindaco*  
*Antonio Giuseppe Basile*